

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2782

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VALENSISE, SERVELLO, POLI BORTONE, PARLATO, NANIA**

*Presentata il 1° giugno 1988*

Estensione del disposto di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione riguarda i pensionati, o meglio un certo settore di pensionati dell'INPS.

Tra le varie distinzioni che si possono rilevare tra i pensionati, quella delle cosiddette pensioni d'annata è tra le più illogiche e, comunque, tra le più sofferte dai pensionati, sia del settore privato che di quello pubblico.

Riteniamo che siano a tutti noti i fatti che hanno portato, non certo ad attenuare, ma progressivamente ad accentuare il fenomeno del costituirsi delle pensioni di annata.

Le cause sono state le più varie, e tra esse primeggia sicuramente la mancata

riforma del nostro sistema previdenziale; mancata riforma che ha lasciato « incancrenire » situazioni decisamente ingiuste, come ingiusto è che il complesso delle pensioni non risponda a criteri di uniformità, ma risenta pesantemente di situazioni temporali senza che quelle stesse situazioni possano trovare un riferimento di raccordo e di giustizia per tutti, così come dovrebbe avvenire, appunto, con la tanto auspicata riforma previdenziale.

Difatti, è innegabile che i miglioramenti pensionistici — diciamo, per limitare il discorso, riconosciuti negli ultimi dieci anni — sono stati attribuiti senza tener conto delle vecchie pensioni oppure queste sono state considerate in misura

decisamente inadeguata; basti ricordare la legge n. 140 del 1985.

Su questo distorto indirizzo si è posta anche la legge finanziaria 1988, laddove — precisamente all'articolo 21 — prevede, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1988 e successive, l'abolizione del cosiddetto tetto delle retribuzioni pensionabili, seppure con determinate limitazioni per quanto riguarda la parte di retribuzione che « sfonda » il tetto.

Questa innovazione — che noi consideriamo senz'altro giusta e che, comunque, rappresenta l'affermazione del principio che la pensione deve essere rapportata a tutta la retribuzione su cui il lavoratore corrisponde i contributi assicurativi — non può però farci dimenticare i già pensionati, i quali si sono visti esclusi da un diritto riconosciuto ad altri, soltanto per-

ché andati in pensione al limite, un mese prima.

Con la nostra proposta di legge intendiamo almeno limitare il proliferare delle pensioni d'annata. Infatti vorremmo che alle già tante cause che sono all'origine di questo deprecato fenomeno non si aggiungesse anche quello del tetto delle retribuzioni pensionabili.

Pertanto, proponiamo che la disposizione prevista dall'articolo 21 della legge finanziaria 1980 sia estesa a tutti, anche a quelli che hanno avuto la sfortuna di cadere, negli anni precedenti, nel « taglio » della retribuzione pensionabile.

È un atto che riteniamo giusto e dovuto, come riconoscimento del lavoro e dei sacrifici di chi ci ha preceduti, con retribuzioni che devono essere riconosciute anche ai fini del calcolo giusto ed equo della pensione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. I titolari di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti possono, a prescindere dalla decorrenza della pensione, ottenere, a domanda da presentarsi all'INPS entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, la riliquidazione della pensione per il computo delle retribuzioni imponibili eccedenti il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per la suddetta assicurazione.

2. Per la riliquidazione di pensione di cui al comma 1, da effettuarsi con riferimento alla data di costituzione della pensione, si applicano le disposizioni di cui al comma 6 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988). Sulla pensione così riliquidata devono essere applicati gli aumenti perequativi di pensione intervenuti dalla data di costituzione della pensione.